

CONTRATTO D'INGRESSO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso la sede della Fondazione Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, C.F. 00221260938, Ente gestore della Residenza per anziani non autosufficienti, sita in Castions di Zoppola, via Favetti 7, 33080 Zoppola (PN),

TRA

La Fondazione Micoli-Toscano, in persona del Direttore Generale, dr. Ludovico Cafaro, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione – Castions di Zoppola, via Favetti 7, 33080 Zoppola (PN), di seguito denominata "Fondazione" o "Ente gestore",

E

(barrare la casella dell'ipotesi che interessa)

1. (IL BENEFICIARIO È ANCHE CONTRAENTE):

Sig/a. _____ nato/a a _____ (____) il _____
residente a _____ in via _____ n. ____ C.F.

_____ beneficiario delle prestazioni dedotte nella presente scrittura;

OPPURE

2. (IL CONTRAENTE È SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO)

Sig/a. _____ nato/a a _____ (____) il _____ residente
a _____ in via _____ n. ____ C.F.

parente (_____)¹ dell'ospite, ovvero

terzo che stipula il presente contratto in nome proprio e nell'interesse del beneficiario Sig/a. _____ nato/a _____ (____) il _____ residente a _____ in via _____ n. ____ C.F. _____;

OPPURE

3. (È STATO NOMINATO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IL TUTORE, IL CURATORE OVVERO VI È PROCURA GENERALE IN RAPPRESENTANZA DEL BENEFICIARIO)

¹ Specificare il tipo di parentela.

 <p>Fondazione MICOLI-TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

Sig/a. _____ nato/a a _____ (__) il _____
residente a _____ in via _____ n. ____ C.F.

_____, nella sua qualità di

Amministratore di Sostegno Tutore Curatore del beneficiario, Procuratore, come da provvedimento del Giudice Tutelare o procura allegati in copia, che sottoscrive il presente contratto:

in nome e per conto² per assistenza³ del beneficiario/ospite;

OPPURE

○ **4. (IL CONTRATTO VIENE STIPULATO DA UN ENTE LOCALE)**

L'ente locale denominato _____, C.F. _____,
P.IVA _____, con sede in _____ c.a.p. _____ via
_____ in persona del legale rappresentante Sig/a. _____
residente a _____ in via _____ n. ____ C.F. _____,
che sottoscrive il presente contratto in favore del beneficiario Signor/Signora
_____, nato/a a _____ (__) il _____ C.F.
_____, residente a _____ in via _____ - n.
_____ ,

PREMESSO

che la Fondazione, gestisce la Residenza per anziani autorizzata a titolo definitivo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il tramite dell'AS FO di Pordenone;

che la Fondazione ospita nella propria struttura persone di ambo i sessi, in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica;

che i servizi erogati dalla Fondazione sono quelli specificati nella "Carta dei Servizi" allegata alla presente scrittura, in relazione alla quale il contraente dichiara di accettare tutti contenuti, dei quali ha piena conoscenza;

² Sottoscrivono in nome e per conto del beneficiario il tutore, il procuratore e l'amministratore di sostegno a cui siano attribuiti poteri di rappresentanza del beneficiario.

³ Sottoscrivono per assistenza del beneficiario il curatore (sempre) e l'amministratore di sostegno a cui non siano attribuiti poteri di rappresentanza del beneficiario. Quando la sottoscrizione del terzo avviene per assistenza del beneficiario/contraente, deve essere compilata anche la parte relativa alla casella 1 ed il contratto deve essere sottoscritto anche dal beneficiario.

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

che, sulla scorta della documentazione amministrativa e clinica prodotta con la domanda di accoglimento e in sede di ingresso, la Fondazione ha verificato che: a) il beneficiario del presente contratto attualmente possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze per Anziani non autosufficienti; b) l'inserimento avviene secondo criteri di appropriatezza e favorisce la continuità assistenziale in favore del beneficiario;

che il contraente, se soggetto diverso dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, con la sottoscrizione della presente scrittura, da atto di avere anche acquisito il consenso alla sottoscrizione del presente contratto, da parte di tutti coloro che risultano eredi, aventi causa o soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 433 del Codice Civile nei confronti del beneficiario;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Definizioni

1. Per "Fondazione" si intende la Fondazione Micoli-Toscano, ente gestore della Residenza per anziani non autosufficienti sita in Castions di Zoppola, via Favetti 7, 33080 Zoppola (PN).
2. Per "Beneficiario" (o "Ospite") si intende il soggetto a cui sono destinate le prestazioni dedotte nel presente contratto.
3. Per "Contraente" si intende il soggetto che stipula il presente contratto, assumendo il diritto alle prestazioni ivi previste, in favore del "beneficiario", e le correlate obbligazioni, compresa quella di pagare il corrispettivo del servizio e gli altri costi.
4. Per "Terzo obbligato al pagamento della retta" si intende l'eventuale soggetto terzo che assume l'obbligazione al pagamento della retta in solido con il contraente ex art. 1292 e ss. c.c. -

Art. 3 Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte della Fondazione, di prestazioni di natura socio-sanitaria in regime di residenzialità a tempo pieno, dietro pagamento, a titolo di corrispettivo, della retta giornaliera di ospitalità.

pag. 3

 <p>Fondazione MICOLI-TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

2. Le modalità di erogazione del servizio socio sanitario, oltre a quanto specificato nella presente scrittura, sono riportate nell'allegata Carta dei servizi della Residenza, che il contraente dichiara di accettare.

3. Non rientra nell'oggetto del contratto la custodia e/o la sicurezza di cose e/o valori degli ospiti. Qualora questi vengano rivenuti all'interno della struttura, di norma, si avverte il familiare/amministratore di sostegno affinché provveda al ritiro. Si esclude fin da ora qualsiasi responsabilità per lo smarrimento dei beni personali (protesi dentarie, le protesi acustiche, occhiali ecc.) o perdita di valori (gioielli, denaro, orologi, oggetti di valore, telefoni cellulari, tablet/computer portatili ecc.) di cui l'Ospite sia in possesso presso di sé o nella propria stanza e il cui smarrimento o sottrazione non potranno in nessun caso essere imputati alla Fondazione. È quindi indispensabile che i familiari o i referenti degli ospiti provvedano almeno al prelievo dei beni di valore, lasciando nella disponibilità dell'ospite esclusivamente le somme di danaro corrispondenti ai minimi bisogni personali.

Art. 4 Obblighi della Fondazione

1. Alle persone accolte la Fondazione garantisce, comprese nella retta di ospitalità:
 - a) le prestazioni sociosanitarie comprensive dell'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona.
 - b) l'assistenza medica, assicurata dall'Azienda sanitaria competente e l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura, secondo gli accordi definiti a livello regionale e locale. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale.
 - c) l'assistenza infermieristica, non inferiore agli standard minimi indicati negli atti regolamentari emanati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, assicurata dall'infermiere professionale e che comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie).
 - d) l'assistenza riabilitativa, non inferiore agli standard minimi indicati negli atti regolamentari emanati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, garantita dal fisioterapista e, ove necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attività e le responsabilità previste dalla legge 42/1999 per la specifica professione sanitaria.
 - e) il servizio di vitto attraverso gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio è organizzato in modo da assicurare il mantenimento e il recupero delle condizioni di salute delle persone accolte e favorire lo sviluppo di momenti di socializzazione, integrazione ambientale e recupero delle funzioni. Ai fini dell'erogazione di un'adeguata alimentazione,

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

è adottata una tabella dietetica, validata dall'Azienda sanitaria territorialmente competente, contenente le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le grammature, nonché i metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti all'utenza.

- f) attività alberghiere, quali:
- servizio di pulizia ambientale, a gestione diretta o affidamento esterno;
 - servizio di lavanderia, a gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale.
- g) attività quotidiane di animazione, di ricreazione, di socializzazione, finalizzate alla prevenzione e al recupero del decadimento psico-fisico degli utenti, nonché al mantenimento dei loro specifici interessi, secondo gli standard e le modalità previsti nei regolamenti regionali.
- h) attività assistenziale di cura dei capelli, della barba, delle mani e dei piedi.
- i) assistenza religiosa e spirituale.

2. Alle persone accolte la Fondazione garantisce altresì di:

- a) informare l'ospite ed i soggetti sottoscrittori del contratto d'ingresso o aventi causa in ordine alle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- b) predisporre il fascicolo socio-sanitario individuale ed Programmi Assistenziali Individuali e, per quanto previsto, darne comunicazione e coinvolgere l'ospite, i relativi familiari o gli aventi causa;
- c) rispettare le linee guida ed i protocolli assistenziali adottati ed indicati nella Carta dei Servizi;
- d) fornire le informazioni richieste da enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sull'Azienda.
- e) stipulare idoneo contratto assicurativo in favore degli ospiti a tutela della responsabilità civile per i possibili danni alle persone derivanti dalla permanenza nella struttura della Fondazione;
- f) rilasciare agli interessati, nei termini utili ad assicurare gli adempimenti previsti dalla legge, le dichiarazioni fiscali e contabili previste dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Non sono compresi nel corrispettivo i seguenti servizi:

- a. Trasporti a cura della Fondazione con mezzo attrezzato. È a carico dell'ospite l'eventuale costo del personale come determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a seconda che i familiari siano disponibili all'accompagnamento o meno, quando possibile.
- b. Etichettatura vestiario secondo il tariffario determinato anno per anno.
- c. Farmaci non prescrivibili in forma gratuita.

Art. 5 Obblighi del contraente

pag. 5

 <p>Fondazione MICOLI-TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
---	-----------------------------	-------------------------------

1. Il contraente si obbliga:

- a) a rispettare le disposizioni, indicazioni e norme regolamentari emanate dall'Ente gestore, con particolare riguardo alle norme previste dal Regolamento per il servizio e dalla Carta dei Servizi;
- b) a pagare il corrispettivo (rette di ospitalità) con le modalità specificate nell'articolo rubricato "Modalità di pagamento".
- c) a farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nel corrispettivo di cui alla precedente lettera b (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari, spese di trasporto, farmaci a pagamento ecc.).
- d) ad assumere a proprio carico le eventuali spese funerarie.

Art. 6 Obblighi e divieti a tutela della sicurezza.

1. Il contraente si obbliga, con particolare riguardo, a rispettare quanto segue:

a) per motivi di sicurezza antincendio, è vietato:

- i. Modificare gli impianti elettrici esistenti nella struttura;
- ii. Introdurre nelle camere degli ospiti e negli spazi comuni oggetti infiammabili, sostanze esplosive, materiali non ignifughi (es.: coperte, tappeti, ecc);
- iii. Introdurre, senza previa autorizzazione della RGA o suo delegato, apparecchi elettrici ed elettrodomestici (es.: elettromedicali, coperte elettriche e scaldacoperte elettrici, stufette, resistenze, fornelli, ecc.);
- iv. Consegnare agli ospiti o lasciare nelle camere sigarette e accendini (che devono essere consegnati alla RGA o suo delegato).

b) Per motivi di sicurezza igienico-alimentare, è vietato introdurre e somministrare alimenti e bevande di ogni tipo, senza previo permesso della RGA o suo delegato;


c) Per motivi di sicurezza sanitaria, è vietato introdurre qualsiasi tipo di farmaco senza averlo previamente consegnato all'infermiere presso l'ambulatorio di piano.

Art. 7 Corrispettivo

1. Il contraente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte nel presente contratto, fermo restando il suo obbligo per l'intero, verserà la retta giornaliera mensilizzata, al netto del contributo regionale (se dovuto), comprensiva di bollo, ai sensi della vigente normativa.

2. Il contraente riconosce espressamente alla Fondazione la facoltà di variare la retta di ospitalità nel corso del rapporto contrattuale. L'eventuale variazione verrà comunicata al contraente, di

pag. 6



norma, almeno dieci giorni prima dell'applicazione o comunque non oltre la prima fattura emessa a seguito dell'entrata in vigore del mutamento di corrispettivo. La nuova retta si intende accettata qualora il contraente non notifichi la non accettazione entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della nuova retta, termine entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di recesso senza obbligo di preavviso. In mancanza di recesso, il corrispettivo di cui al punto 1 si intenderà sostituito dalla nuova retta comunicata.

3. La retta è dovuta dal giorno dell'ingresso dell'ospite, con le seguenti specificazioni:

- a. In caso di disponibilità di un posto comunicata al richiedente il ricovero in lista di attesa, non immediatamente occupabile per motivi organizzativi della struttura, laddove si volesse comunque confermare l'interesse all'ingresso, sarà dovuto l'importo giornaliero di prenotazione del posto⁴, dal momento dell'accettazione, anche telefonica, di tale condizione, fino al momento dell'ingresso.
- b. In caso di disponibilità del posto comunicata al richiedente il ricovero in lista di attesa, e questi non fosse in grado di entrare in struttura immediatamente per esigenze personali, al fine di non perdere il diritto all'accoglimento, sarà dovuto l'importo giornaliero della retta, non coperta da contributo regionale, fino al momento dell'ingresso.

4. Il contraente riconosce espressamente alla Fondazione, nei limiti della ragionevolezza, il diritto, previo preavviso, quando possibile, di trasferire l'Ospite presso una soluzione abitativa diversa rispetto a quella iniziale, a causa del cambiamento delle condizioni psicofisiche dell'ospite stesso o per motivi organizzativi.

5. Il corrispettivo è dovuto per intero anche in caso di assenza temporanea dell'Ospite. In caso di ricovero ospedaliero la retta giornaliera verrà ridotta all'importo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Le regole sulla eventuale rideterminazione del contributo in tali casi, sono fissate con provvedimento normativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Art. 8 – Modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo risultante dalla fatturazione, successiva alla fine del mese di riferimento deve essere versato con le modalità risultanti dal documento di addebito stesso, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento.
2. In caso di ritardato pagamento, la Fondazione avrà titolo ad applicare gli interessi moratori nella misura del saggio legale, a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.
3. L'obbligazione al pagamento della retta non è divisibile: se vi sono più obbligati, il corrispettivo deve essere versato per intero da parte di uno di essi.

⁴ *Deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in uno con la retta.*

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

Art. 9 – Decorrenza e durata del contratto.

1. Le prestazioni dedotte nella presente scrittura hanno inizio dal giorno dell'accoglimento.
2. La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Art. 10 - Diritto di recesso.

1. Il contraente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso scritto di otto giorni. La Fondazione potrà invece recedere solo nei casi previsti dall'articolo rubricato "Recesso della Fondazione".
2. Il recesso senza preavviso da parte del contraente è possibile anche nei casi di aumento della Retta. Negli altri casi di uscita per scelta unilaterale dell'ospite, con mancato o parziale preavviso, sarà dovuta, per il tempo relativo, la retta giornaliera per i casi di assenza temporanea.
3. Il recesso comporta necessariamente le dimissioni dell'ospite.
4. Se il recesso avviene d'iniziativa della Fondazione, questa si attiverà affinché le dimissioni avvengano in collaborazione con il contraente e i competenti servizi.
5. Il mancato rispetto dei termini di preavviso, in caso di recesso del contraente, comporta l'obbligo del pagamento della retta giornaliera corrispondente al numero di giorni di preavviso dovuto e non rispettato.
6. I termini di preavviso decorrono dal giorno in cui la parte che subisce il recesso riceve la relativa comunicazione scritta.

Art. 11 - Recesso della Fondazione.

1. I casi in cui la Fondazione può esercitare il diritto di recesso, disponendo le dimissioni dell'ospite, sono i seguenti:
 - a) comprovata assoluta incompatibilità dell'ospite con la vita di comunità, con un preavviso minimo di 30 giorni
 - b) l'ospite diviene pericoloso per sé stesso (autolesionismo ecc.) o per gli altri ospiti, con un preavviso minimo di 30 giorni;
 - c) l'ospite e/o i suoi familiari non rispettano gli obblighi e i divieti riportati nell'articolo rubricato "obblighi e divieti a tutela della sicurezza", con un preavviso minimo di 30 giorni, fatta salva comunque la responsabilità del contravventore per eventuali danni procurati;

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

- d) l'ospite e/o i suoi familiari hanno manomesso i presidi per la sicurezza, con un preavviso minimo di 30 giorni, fatta salva comunque la responsabilità del contravventore per eventuali danni procurati;
- e) l'ospite ha commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri ospiti o del personale di servizio, con un preavviso minimo di 30 giorni;
- f) l'ospite evidenzia patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, incompatibili con la permanenza nella Residenza, con un preavviso minimo di 30 giorni;
- g) l'ospite (o chi per esso) manifesta marcate insoddisfazioni verso il servizio erogato e viene a cadere il rapporto fiduciario tra famiglia e residenza;
- h) l'ospite è assente dalla struttura per oltre 30 giorni.
2. Non è ammesso, da parte della Fondazione, il recesso senza preavviso, nemmeno se dovuto a giusta causa, tranne nei casi di assenza dell'ospite per oltre 30 giorni.
3. La Fondazione non può sostituire il preavviso con un'indennità.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per morosità – Clausola risolutiva espressa.

1. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le parti convengono che il mancato pagamento della retta di ospitalità per tre mesi, anche non consecutivi, comporterà la risoluzione del presente contratto.
2. Qualora si verificasse l'ipotesi contemplata nel precedente punto 1, il contratto si risolve di diritto nel giorno in cui il contraente riceve la dichiarazione scritta che la Fondazione intende avvalersi della presente clausola.
3. La risoluzione contrattuale comporta le dimissioni dell'ospite; in tal caso la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in collaborazione con il contraente e i competenti servizi.

Art. 13 - Dimissioni dell'ospite

1. Le dimissioni dell'ospite avvengono nei seguenti casi:
- a) decesso dell'ospite;
- b) recesso da parte dell'ospite e/o del contraente;
- c) recesso da parte della Fondazione;
- d) risoluzione contrattuale.

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
---	-----------------------------	-------------------------------

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in collaborazione con il contraente e i competenti servizi.

3. Le dimissioni sono sempre corredate dalla documentazione atta ad assicurare la continuità delle cure.

Art. 14 - Accesso alla documentazione socio sanitaria

1. L'accesso alla documentazione socio sanitaria potrà avvenire con le seguenti modalità:

a) a richiesta esplicita dell'Ospite e/o degli aventi diritto sulla base di un titolo legittimante;

b) per i pazienti dimessi o deceduti, gli aventi diritto sulla base di un titolo legittimante possono richiedere copia del fascicolo socio assistenziale e sanitario, previa richiesta scritta.

Art. 15 - Persone autorizzate a interloquire con il personale sanitario

1. Le persone autorizzate a interloquire con il personale sanitario sono quelle esplicitamente previste nel modulo di tutela della riservatezza.

Art. 16 - Persone da contattare in caso di urgenza

1. Le persone da contattare in caso di urgenza sono esplicitamente designate nel modulo di tutela della riservatezza, previa, se possibile, autorizzazione da parte dell'Ospite.

Art. 17 - Modifiche al contratto

1. Le modifiche al presente contratto hanno efficacia solo se apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

2. Le modifiche normative si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, anche in sostituzione di clausole difformi ex art. 1339 cc.

Art. 18 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo espresso patto stipulato per iscritto.

Art. 19 - Foro competente

 <p>Fondazione MICOLI - TOSCANO</p>	<p>CONTRATTO D'INGRESSO</p>	<p>APRILE 2023 REV. 0</p>
--	-----------------------------	-------------------------------

1. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Pordenone.

Art. 20 - Accettazione della Carta dei Servizi.

1. Il contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, i contenuti della Carta dei servizi della Residenza, allegata al presente contratto.

2. Il contraente riconosce alla Fondazione la facoltà di modificare i contenuti della Carta dei servizi. La comunicazione della nuova Carta modificata, si intenderà avvenuta con la pubblicazione sul sito della Fondazione stessa.

Art. 21 - Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge applicabili alle singole fattispecie, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di assistenza socio sanitaria per anziani non autosufficienti vigente nel tempo.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. FONDAZIONE MICOLI-TOSCANO

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO (se del caso)

Il contraente dichiara di conoscere e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 5 "obblighi del contraente", 7 "corrispettivo", 11 "recesso della Fondazione", 12 "risoluzione del contratto per morosità – clausola risolutiva espressa", 19 "foro competente".


IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO (se del caso)

 <i>Fondazione</i> MICOLI - TOSCANO	CONTRATTO D'INGRESSO	APRILE 2023 REV. 0
---	----------------------	-----------------------

Il presente contratto è composto da n. 12 pagine, compresa la presente. Costituisce parte integrante, se compilata, la pag. 13, "PARTE EVENTUALE DEL CONTRATTO - TERZI OBBLIGATI IN GARANZIA".

Castions di Zoppola, lì _____



PARTE EVENTUALE DEL CONTRATTO⁵

TERZI OBBLIGATI IN GARANZIA

1) Il/La Sig/a. _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. ___ assume
l'obbligazione, in solido con il contraente ex art. 1292 e ss. c.c., al pagamento del corrispettivo e
delle altre spese come previsto all'art. 5, lettere b), c) e d) del contratto di ingresso del
Sig. _____ nella Residenza per anziani di Castions di Zoppola.
Data _____ firma _____

1) Il/La Sig/a. _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. ___ assume
l'obbligazione, in solido con il contraente ex art. 1292 e ss. c.c., al pagamento del corrispettivo e
delle altre spese come previsto all'art. 5, lettere b), c) e d) del contratto di ingresso del
Sig. _____ nella Residenza per anziani di Castions di Zoppola.
Data _____ firma _____

1) Il/La Sig/a. _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. ___ assume
l'obbligazione, in solido con il contraente ex art. 1292 e ss. c.c., al pagamento del corrispettivo e
delle altre spese come previsto all'art. 5, lettere b), c) e d) del contratto di ingresso del
Sig. _____ nella Residenza per anziani di Castions di Zoppola.
Data _____ firma _____

1) Il/La Sig/a. _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. ___ assume
l'obbligazione, in solido con il contraente ex art. 1292 e ss. c.c., al pagamento del corrispettivo e
delle altre spese come previsto all'art. 5, lettere b), c) e d) del contratto di ingresso del
Sig. _____ nella Residenza per anziani di Castions di Zoppola.
Data _____ firma _____

⁵ Questa parte va compilata solamente se, oltre al contraente, vi sono uno o più terzi che assumono in via solidale l'impegnativa al pagamento della retta e degli altri costi.